

STATUTO

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (cd. Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa in materia, una Fondazione denominata "FONDAZIONE LA PROVVIDENZA – CARITAS EUSEBIANA ENTE DEL TERZO SETTORE", in forma abbreviata "FONDAZIONE LA PROVVIDENZA – CARITAS EUSEBIANA ETS" (di seguito, semplicemente, Fondazione).

L'"Istituto della Provvidenza", già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "ritiro della Provvidenza", fondata in Vercelli dai Teologi Salvatore e Paolo Montagnini ed eretta in Ente Morale con Decreto del Re Carlo Alberto in data 7 Maggio 1842, ottenne il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con DGR n. 113-14055 del 13/04/1992 e risulta iscritta il 10/03/2014 al n. 1131 del Registro Generale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. 361/00 con Delibera della Giunta Regionale n. 39-2648 del 2 aprile 2001.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, la Fondazione avrà l'obbligo di inserire l'acronimo locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" nella propria denominazione e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede nel Comune di Vercelli, alla Via Montagnini n. 1. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Scopo

La Fondazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando senza discriminazioni di nazionalità, razza, religione o condizioni personali e sociali.

Essa, nel rispetto della propria autonomia giuridica e gestionale, affianca principalmente la Caritas Diocesana dell'Arcidiocesi di Vercelli, sostenendone le attività caritative ed assistenziali, ispirate ai principi evangelici.

La Fondazione persegue gli scopi di cui sopra mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione

e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

- progettare e realizzare interventi e opere di carattere sociale, umanitario ed ecologico;

- organizzare attività formative;
- erogare borse di studio in favore di soggetti svantaggiati.
- valorizzare il volontariato di persone opportunamente formate che, rette da serie motivazioni, diano disponibilità di tempo e mezzi;
- collaborare con le Amministrazioni pubbliche e con le altre realtà ecclesiali, civili, associative che sul territorio operano nel sostegno alle persone in difficoltà.

La Fondazione, inoltre, svolgendo le attività giuridico-amministrative della Caritas diocesana e la realizzazione dei suoi fini istituzionali, può accettare anche donazioni, eredità e/o ogni altra forma di proprietà da gestire direttamente e indirettamente.

La Fondazione inoltre potrà adempiere alle proprie finalità anche attraverso servizi di carattere formativo nel rispetto della normativa vigente.

La Fondazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte, nel settore dell'assistenza, dell'accoglienza, beneficenza e della formazione.

Qualora lo scopo dei servizi richiamati nel presente articolo dovesse risultare non più consono alle mutate situazioni storico sociali, la Fondazione potrà assumere opportuna diversa fisionomia, finalizzata a coprire le necessità di altre categorie in stato di indigenza e di difficoltà, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente in quel momento.

Articolo 3

Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- immobile di proprietà della Fondazione;
- beni immobili e mobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come emergenti da specifico inventario depositato presso la sede della Fondazione;
- beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, di organismi internazionali o di persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio (disponibile o indisponibile) per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, per lo svolgimento

dell'attività statutaria con l'obiettivo dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- rette corrisposte dagli utenti;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 6

Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Segretario-Tesoriere
- 4) l'eventuale Organo di Controllo, quando previsto dalla legge;

5) l'eventuale Revisore legale dei conti.

Articolo 8

Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente nominato dall'Arcivescovo pro tempore di Vercelli, di norma il direttore della Caritas diocesana, e da quattro consiglieri, uno originario e tre elettivi, aventi tutti diritto di voto deliberativo.

Poiché la discendenza della famiglia Montagnini, considerata la statura morale e religiosa dei Fondatori, è considerato membro originario il referente pro tempore della Comunità Pastorale della Cattedrale nella cui giurisdizione ha sede la Fondazione.

I tre consiglieri elettivi sono nominati dall'Arcivescovo pro tempore di Vercelli e, di norma, uno è il Vicario generale o Vicario episcopale di riferimento per la pastorale della Carità e due sono membri della Caritas diocesana.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Segretario-Tesoriere.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio, adeguatamente giustificate, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione e salva l'esistenza di rapporti di collaborazione (autonoma o subordinata) stipulati ad altro titolo con la Fondazione.

Articolo 9

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni ordinarie avranno luogo almeno una volta ogni 6 (sei) mesi e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione, con indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è fatto dal Presidente e deve essere recapitato agli interessati con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'adunanza o, nel caso di particolare urgenza, due giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non possono presenziare personalmente alle riunioni, hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici, quali, ad esempio, teleconferenza e reti telematiche.

Sono valide le riunioni in audio-video conferenza purché, nel luogo stabilito per la riunione, siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione, inoltre, che sia garantita l'identificazione delle per-

sone legittimate a presenziare agli altri terminali del video, nonché la possibilità per le stesse di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare simultaneamente alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui all'adunanza sia presente un numero pari di consiglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete ogni potere in ordine all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- amministra il patrimonio ed i proventi derivanti dalla gestione;
- definisce gli obiettivi, i piani e i programmi della Fondazione;

- predisporre ed approva i bilanci;
- delibera eventuali regolamenti interni;
- definisce l'ammontare dei contributi richiesti e le eventuali agevolazioni/riduzioni da concedersi ricorrendo particolari e comprovate circostanze;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello Statuto (con la presenza e con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti);
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione (con la presenza ed il voto favorevole di tutti i componenti più l'Arcivescovo di Vercelli pro tempore);
- nomina il Segretario della Fondazione tra i propri componenti;
- delibera la nomina del Revisore dei conti (monocratico o collegiale) nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione provvede inoltre a deliberare i poteri ed i compiti che ritiene eventualmente di conferire al Presidente, o ad altri organi della Fondazione, in aggiunta a quelli spettanti per Statuto.

Articolo 11

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo Statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Articolo 13

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente, inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare;
- sorveglia il buon andamento dell'attività amministrativa e gestionale della Fondazione;
- sottoscrive i contratti con persone, enti o istituzioni;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione da convocarsi

in adunanza senza indugio.

Articolo 14

Segretario-Tesoriere

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Egli cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e redige i verbali.

Il Segretario inoltre collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Articolo 15

Referente contabile

Il Referente contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Il Referente contabile svolge funzioni esclusivamente contabili e fiscali senza sovrapposizione con le competenze amministrative del Segretario-Tesoriere.

Articolo 16

Organo di controllo

Quando ricorrono i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, previo nullaosta dell'Arcivescovo pro tempore di Vercelli, provvede alla nomina di un Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di controllo, in ottemperanza alle finalità ecclesiali e caritative della Fondazione, opera in raccordo, ove opportuno, con gli uffici amministrativi della Diocesi e con l'Autorità ecclesiastica competente, nel rispetto dell'autonomia giuridica della Fondazione.

Esso può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17

Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo, ex art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18

Organizzazione interna

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà assumere personale dipendente dotato della necessaria qualifica professionale, promuovendone la formazione e l'aggiornamento continuo. Potrà altresì avvalersi in maniera continuativa di volontari e, in tal caso, dovrà iscriverli in apposito registro istituito ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, a meno che non si tratti di prestazioni occasionali. Il volontario non potrà essere retribuito, ma gli spetteranno le sole spese vive effettivamente sostenute e documentate; dovrà, inoltre, essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Capo III

Norme generali d'amministrazione

Articolo 19

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone e approva:

- il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- eventualmente il bilancio sociale, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 20

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

La Fondazione può estinguersi con le modalità stabilite dalla normativa vigente e nei casi previsti dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento il Consiglio di Amministrazione potrà indicare uno o più liquidatori, determinarne i poteri e fissare la sede della liquidazione.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi sede ed operanti nel territorio diocesano di Vercelli con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo dell'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati.

Capo IV

Disposizione Finale

Articolo 21

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore e del Codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Vercelli, 25 marzo 2026.

All'originale firmato:

CARLO GRECO

VINCENZO MINIERI notaio (sigillo).

